

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata a Empoli il 4 marzo 1966, delegata alla firma dal Rettore, legale rappresentante dell'Università, con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto con sede in Viale Virgilio 31, 74100 Taranto (TA) - C.F. e P.I. 02026690731, casella Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it qui rappresentata dal Direttore Generale Avv. Stefano Rossi nato a Lecce (LE) il 20/09/1964 domiciliato per la carica presso la sede di Viale Virgilio 31, 74100 Taranto (TA) - di seguito "soggetto ospitante"

entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante non costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale Prof. Fabio Cianchi ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori

sede ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Mongelli Claudia a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UO Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata la Dott.ssa Claudia Mongelli, nata a Taranto (TA) il [REDACTED] residente in Taranto (TA) codice fiscale [REDACTED] (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari al tirocinio formativo dal 20/09/2021 al 20/03/2022. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento

delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Maurizio Cervellera indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Fabio Cianchi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Firenze, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e

trasmettere il relativo tabulato all'Università. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del

tirocinante in formazione specialistica.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (16 ore) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto

con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dai soggetti interessati o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Il Soggetto Ospitante

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Direttore Generale

Avv. Stefano Rossi

Il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Firenze

Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE

Direttore Prof. Fabio Cianchi

PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA DELLA RETE FORMATIVA

Con riferimento alla richiesta di effettuare un periodo di formazione esterna presso la U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale SANTISSIMA ANNUNZIATA, diretta dal Dott. MAURIZIO CORVELLERA avanzata dal Dott.ssa MONGELLI CLAUDIA, iscritto al 4^o anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Firenze, tenuto conto che la richiesta verrà portata a ratifica e deliberata nel prossimo Consiglio utile.

SI AUTORIZZA

il Dott.ssa MONGELLI CLAUDIA a frequentare la struttura suddetta nel periodo 20/09/2021 al 20/03/2022

Firenze, il 30/08/2021

Il Direttore

(Prof. Fabio Cianchi)

Per accettazione: Dott. Claudio Masetti

- La presente richiesta viene inviata (firmata e scannerizzata) a scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it fuorirete.scuolesanitarie@sc-saluteumana.unifi.it e antonio.polverini@unifi.it
- Careggi sospende l'assicurazione per il periodo indicato

Segreteria Amministrativa
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
Telefono +39 055 2751890-1860 - Fax + 39 055 2758 021
e-mail: segr-dip@dmsc.unifi.it - dmsc@pec.unifi.it - Sito Web: www.dmsc.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

**RICHIESTA PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN
ITALIA**

PROGETTO RELATIVO AL DOTT. SSA MONGELI CLAUDIA

Il sottoscritto Prof. CIANCHI FABIO in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in
CHIRURGIA GENERALE

CHIEDE

di attivare una convenzione nominativa per un periodo fuori rete formativa per:

Dott. MONGELI CLAUDIA Matricola: [REDACTED] Nato a: TARANTO il
[REDACTED] C.F.: TINGCUD89R43L049 medico in formazione specialistica iscritto
al' 4^a anno in corso per l'A.A. 2019/2020 alla Scuola di Specializzazione
in CHIRURGIA GENERALE.

Tale periodo di formazione specialistica si svolgerà presso:

OSPEDALE SANTISSIMA ANNUNZIATA
Indirizzo FRANCESCO BRUNO, 1
U.O. CHIRURGIA GENERALE

Direttore della Scuola di Specializzazione in _____ Prof. _____
con il quale sono già stati presi accordi per vie brevi.

Tutor aziendale (personale afferente alla struttura, nella persona del Direttore o dirigente
medico): DOTT. MAURIZIO CERVELLERA

Segreteria Amministrativa
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
Telefono +39 055 2751890-1860 - Fax + 39 055 2758 021
e-mail: segr-dip@dmsc.unifi.it - dmsc@pec.unifi.it - Sito Web: www.dmsc.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

Tutor di percorso individuato dalla Scuola¹: DOTT. MAURIZIO CORVELLERA
 Riferimento amministrativo da contattare: Sig. DOTT.SSA MARGHERITA TADDEO
 tel. 099/4585323 FAX _____ e-mail formazione@asl.taranto.it

Data di inizio del periodo di formazione fuori rete: 20/09/2021

Data di conclusione del periodo di formazione fuori rete: 20/03/2022

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa presso l'Azienda, all'interno del progetto formativo del Dott. LONGELLI CLAUDIA in considerazione del fatto che:

- presso la suddetta struttura potrà essere implementata l'abilità chirurgica nei interventi d'elezione e d'urgenza
- potrà essere messo a punto l'approccio critico alla valutazione chirurgica del paziente
- potrà essere studiate e approfondite le proprie competenze teoriche

Il medico in formazione specialistica presso l'Azienda seguirà le attività dei medici della U.O. DI CHIRURGIA GENERALE del centro con le relative turnazioni con livello di autonomia progressivo ai sensi dell'art. 32 comma 2 del *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze*²

Sentita l'interessata si attesta infine che il Dott. LONGELLI CLAUDIA è:

¹ Art. 33 comma 1 lettera a) del *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze* https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/regolamento_scuole_specializzazione_area_sanitaria_dr536_2018.pdf

² a) attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del Medico Strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica;
 b) attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del Medico Strutturato, è eseguibile dal Medico in Formazione Specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del Medico Strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal Medico in Formazione Specialistica che ha eseguito la prestazione;
 c) attività assistenziale con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto diario e certificate dal docente tutore, attenendosi alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola; il tutor è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione. Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

- in regola col pagamento delle tasse;
- ha partecipato al corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
- è in regola con le visite di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente.

Firenze, 30/08/2021

Il Direttore della Scuola
di SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

Prof. FABIO CIANCHI

Per presa visione e accettazione

Dott. LONGELLI CLAUDIA

Medico in formazione specialistica